

Roma, 23 dicembre 2022

**Circolare n. 23/2022**

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale  
FNOVI  
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

**Oggetto: Piattaforma dei Crediti Commerciali – L. 145/2018**

Egregio Presidente,

in riferimento alle richieste pervenute in Federazione da parte di alcuni Ordini Provinciali rispetto all'adempimento relativo alla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) – c.d. comunicazione dello stock del debito -, Ti ricordo le importanti novità intervenute negli ultimi mesi in tema di adempimenti amministrativi a carico degli Ordini Provinciali commentata dalla FNOVI con la circolare FNOVI n. 19/2022 del 03/11/2022 - a commento della sentenza del TAR Lazio n. 14283/2022 Reg. Prov. Coll. pubblicata in data 02 novembre 2022 - e la circolare FNOVI n. 21/2022 del 30/11/2022 - a commento della nota dell'ANAC in risposta ad un Ordine Professionale rispetto all'applicabilità della disciplina del PIAO agli Ordini Professionali -.

Con tali pronunciamenti, viene ribadito un principio che la FNOVI ha sempre sostenuto, e cioè che il semplice richiamo all'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 per l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicabilità di un determinato adempimento amministrativo non si traduce automaticamente in obbligo ad adempiere per gli Ordini Provinciali, ma che è necessaria *...una qualificazione normativa che consenta di ricondurli all'elenco di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001.*

In riferimento all'adempimento di cui all'oggetto, senza spingerci in ulteriori considerazioni, il fatto che nell'individuazione dei soggetti destinatari dell'obbligo, la Legge di Bilancio 2019<sup>1</sup>, richiami


---

<sup>1</sup> L. 145/2018 - Art. 1, comma 867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. ....

l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che a sua volta fa un generico riferimento all'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001, di per sé, alla luce della nota dell'ANAC, non sarebbe sufficiente a rendere direttamente applicabile l'adempimento a carico degli Ordini Professionali.

Pertanto, qualora il Tuo Ordine decidesse di non effettuare l'adempimento del c.d Stock del debito, potrebbe opporre agli eventuali solleciti che dovessero pervenire la nota dell'ANAC prot. n. 2022-0088372 del 31/10/2022 che, seppur in risposta ad un caso specifico, introduce un importante principio di natura generale.

Sperando di aver chiarito i dubbi e le perplessità legate all'adempimento richiamato, Ti saluto con viva cordialità.



(Gaetano Penocchio)